



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ROMA, 3 SETTEMBRE 2015, PROT. 155183

ALLA DR.SSA (...OMISSIS...)

(tramite PEC: omissis)

e per conoscenza:

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

DI PADOVA

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

(tramite PEC: cciaa@pd.legalmail.camcom.it)

Oggetto: Start –up innovativa. Affitto d’azienda o ramo d’azienda.

Con nota mail del 5 luglio 2015, è stato posto allo scrivente un quesito in materia di start-up di impresa, ed in particolare ha sottoposto il caso di una società operante nell’ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del requisito soggettivo dettato dall’articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, che afferma «g) *non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda* », in quanto trattasi di s.r.l., già costituita, che si renderebbe affittuaria di un’azienda.

L’istante osserva che la questione « riguarda una società costituita nel 2014 che un mese dopo la costituzione ha preso in affitto un’altra azienda. La stessa potrebbe avere tutte le caratteristiche per iscriversi come start-up ma il dubbio attiene al fatto che il core business deriva dall’affitto dell’azienda. La normativa è chiara quando parla delle esclusioni elencando fusione, cessione e scissione (quindi non elenca l’affitto di ramo d’azienda). »

Questo Ministero si era già pronunziato in passato (con nota diretta alla CCIAA di Rimini dell’8 ottobre 2013, n. 164029), affermando la tassatività del divieto contenuto nella declaratoria di cui alla lettera g) del comma 2, sopra riportata.

Il criterio ispiratore della più recente ermeneutica, è improntato a quanto espressamente previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui “*le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i*



quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica."

In altri termini detti limiti devono essere considerati e valutati dalla pubblica amministrazione ricevente la domanda, nel caso l'ufficio del registro delle imprese, ma sempre nello spirito generale della norma (rilancio dell'economia e crescita del Paese) e nell'ambito della prescrizione generale di cui all'articolo 1, comma 2 sopra richiamato.

Tanto premesso, non può che convenirsi con l'istante, nella specifica esclusione operata dal legislatore (nell'ambito della lettera g) della fattispecie dell'affitto dell'azienda o di un suo ramo.

Da un punto di vista generale, se è vero che l'art. 2556 del Codice civile, accomuna le due fattispecie (cessione ed affitto) in unica norma, in realtà opera tale confusione solo ai fini della forma e della pubblicità dei relativi contratti.

Sotto il profilo sostanziale, l'art. 2562 del Codice civile, rimanda alla disciplina dell'usufrutto d'azienda e non a quella generale della cessione d'azienda (o suo ramo) stante la natura provvisoria del trasferimento, il differente *animus* (possesso nel caso della cessione, godimento nel caso dell'affitto), e l'obbligo di restituzione finale, oltre agli obblighi ricorrenti.

Se ne deduce una complessiva differenza tra i due istituti. Certamente sotto il profilo teleologico, la volontà insita nella disposizione del legislatore del D.L. 179, è quella di evitare che si creino delle start-up innovative frutto di spin-off di precedenti esperienze consolidate, che non avrebbero i requisiti di fondo che il legislatore lega alla figura della start-up stessa.

In ogni caso la volontà espressa dal legislatore nella lettera g) del comma 2, appare chiara e tassativa, ed in virtù del criterio ermeneutico sopra richiamato porta alla conclusione della ammissibilità della fattispecie prospettata nel quesito.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio